

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VARESE

Palazzo di Giustizia

Piazza Cacciatori delle Alpi, 4

21100 V A R E S E

Tel. 0332/289574 – Fax 0332/235478

REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A MEZZO DI PIATTAFORME TELEMATICHE ANCHE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI

1) AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento è diretto a stabilire le modalità di partecipazione agli eventi formativi organizzati dal Consiglio dell'Ordine o comunque inseriti nel suo POF e tenuti in via telematica mediante il collegamento a piattaforme messe a disposizione e gestite dall'Ordine e/o dall'associazione organizzatrice (da ora in poi organizzatore dell'evento).

2) IDENTIFICAZIONE PARTECIPANTI

I partecipanti, al momento del collegamento, si dovranno autenticare indicando, nell'apposito spazio a ciò destinato, il loro nome e cognome e, in caso di iscritti a Ordini diversi da quello di Varese, il Foro competente.

La commissione formazione del Consiglio o l'organizzazione dell'evento potranno individuare di volta in volta o diversi dati da indicare o stabilire particolare modalità di accesso all'evento, dandone preventiva informazione agli iscritti all'evento.

3) ATTIVAZIONE DEL VIDEO

I partecipanti, una volta collegati, dovranno obbligatoriamente attivare la telecamera e posizionarla in modo tale da essere inquadrati in viso ed essere riconoscibili, oppure dare conto dell'impossibilità di farlo indicandone le ragioni nella chat dell'evento.

L'attivazione dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell'evento per consentire i controlli di partecipazione da parte dei gestori dell'evento.

In caso di mancato collegamento video senza giustificati motivi, il Consiglio, anche su segnalazione dell'organizzatore dell'evento, potrà non riconoscere i crediti formativi o non rilasciare l'attestato di partecipazione ai partecipanti interessati.

Una volta terminato l'evento, l'organizzatore verificherà le presenze attraverso il report rilasciato dalla piattaforma.

I crediti formativi non potranno essere riconosciuti e gli attestati di frequenza non potranno essere rilasciati qualora da tale report risulti che il partecipante non ha seguito l'evento per almeno l'80% della durata complessiva dello stesso.

4) MICROFONO

I partecipanti dovranno tenere di norma il proprio microfono spento per evitare interferenze.

Il microfono potrà essere acceso, dietro specifica autorizzazione da parte del gestore dell'evento, per intervenire, formulare domande e comunque partecipare alla discussione.

5) CONTROLLI DURANTE L'EVENTO E MANCATA ATTRIBUZIONE DI CREDITI FORMATIVI

Il gestore dell'evento (cioè il soggetto che, su incarico del Consiglio o dell'organizzatore dell'evento, ha il compito di condurre, moderare e/o gestire l'evento) ha facoltà di effettuare tutti i controlli ritenuto utili o necessari per accertare la partecipazione effettiva degli iscritti all'evento.

In particolare e senza escludere eventuali altri tipi di controllo, il gestore potrà effettuare delle registrazioni totali o parziali dell'evento o memorizzare dei fermi immagine o screen shot, senza preavvertire i partecipanti.

Incaricati del gestore potranno monitorare i partecipanti e verificarne l'atteggiamento.

Qualora da tale atteggiamento risulti evidente che il partecipante non sta seguendo l'evento e/o sta svolgendo attività incompatibile con la partecipazione all'evento, **il gestore o i suoi incaricati signaleranno la situazione riscontrata al partecipante interessato a mezzo comunicazione riservata via chat per almeno due volte a distanza di almeno due minuti una dall'altra.**

In caso di mancata modifica dell'atteggiamento o di mancata risposta giustificativa via chat o con altro mezzo di comunicazione da parte del partecipante entro cinque minuti dall'ultima segnalazione, il Consiglio, anche su segnalazione dell'organizzatore dell'evento, potrà non riconoscere i crediti formativi o non rilasciare l'attestato di partecipazione al partecipante interessato.

Una volta terminato l'evento, l'organizzatore verificherà le presenze attraverso il report rilasciato dalla piattaforma.

I crediti formativi non potranno essere riconosciuti e gli attestati di frequenza non potranno essere rilasciati qualora da tali report risulti che il partecipante non ha seguito l'evento per almeno l'80% della durata complessiva dello stesso.

6) REGISTRAZIONE DELL'EVENTO

Oltre che nei casi previsti dall'articolo precedente, l'evento potrà essere registrato dal solo organizzatore dell'evento ai fini didattico-scientifici-formativi.

7) PRIVACY

I partecipanti chiedendo l'iscrizione all'evento acconsentono al trattamento dei dati personali e ad essere ripresi dalle telecamere da loro accese, ad essere fotografati e ripresi nella eventuale registrazione parziale o totale dell'evento.

Tali trattamenti di dati tramite registrazioni, riprese e fotografie hanno comunque la loro base di legittimazione anche nell'interesse legittimo del Consiglio dell'Ordine di produrre materiale formativo nonché nell'obbligo di legge dello stesso Consiglio di verificare l'effettivo adempimento dell'obbligo formativo.

Le riprese fotografiche o video verranno trattate nei termini di legge, ai sensi del GDPR e del Codice della Privacy, e vengono effettuate per finalità didattico/scientifiche (in modo di poter riprodurre l'evento in ulteriori occasioni di formazione) oppure per finalità di controllo della partecipazione ai fini del riconoscimento dei crediti formativi e verranno conservate per almeno dieci anni per la prima finalità e fino al termine del periodo formativo di riferimento (o fino al termine del procedimento amministrativo e/o disciplinare eventualmente instaurato ed inerente l'adempimento dell'obbligo formativo) per la seconda finalità.

Il presente regolamento è stato approvato nella seduta di Consiglio del 25 gennaio 2022, ed entra in vigore dalla data di approvazione.

Varese il 25 gennaio 2022


Il Presidente
Avv. Elisabetta Brusa

